

TRIBUNALE DI LECCE

Sezione Lavoro

RICORSO CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C. E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Per: **SAVINA Giuseppa**, nata a Leverano il 18.11.1957 ed ivi residente alla via Marciano n. 26 (C.F. SVNGPP57S58E563H), **CALABRISO Giovanna** nata Leverano il 28/09/1955 ed ivi residente alla Ugo Foscolo n. 32, (C.F. CLBGNN55P68E563B), **MARTINO Marilena**, nata Monteroni di Lecce il 31.01.1969 ed ivi residente alla via Postumia n. 19 (C. F.: MRTMLN69A71F604J), tutte rappresentate e difese dall'Avv. Alessandra MUSARDO (C.F.:MSRLSN76M51D862D), fax 0836/553615, PEC: musardo.alessandra1@ordavvle.legalmail.it) in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliate in Aradeo, viale Einstein 20, presso lo studio del proprio difensore

RICORRENTI

Contro: **COMUNE DI LECCE** in persona del Sindaco p.t., con sede in Lecce alla via Rubichi, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Astuto

Resistente



NEI CONFRONTI DI:

SAPONARO AGOSTINA, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Morelli,
DE GIORGI ANNA MARIA, CARRAFA ALESSANDRA, TURCO MARIA GRAZIA,
PEDE ADA

CONTROINTERESSATE

NONCHÉ NEI CONFRONTI: di tutti i restanti soggetti collocati nella graduatoria definitiva per il conferimento di incarichi di "Istruttore socio educativo" supplente a tempo determinato - cat. C in ambito asilo nido, approvata dal Comune di Lecce con determinazione dirigenziale n. 2209 dell'08/10/2020 (all.1)



N°	Cognome	Nome	punteggio
1	NINOTTA	ADRIANA	24,50
2	MAFFEO	SERENA	24,00
3	MOGAVERO	ORONZA	23,25
4	VIOLINO	CINZIA	23,00
5	PUCE	ALESSANDRA	23,00
6	BLASI	EMANUELA	23,00
7	DE GIORGI	ANNA MARIA	23,00
8	TRINCHERA	SANDRA SANTA	23,00
9	VITALE	VINCENZA	23,00
10	RIZZO	LUANA	22,00
11	SAPONARO	AGOSTINA	22,00
12	CARRAFA	ALESSANDRA	21,75
13	TURCO	MARIA GRAZIA	21,50
14	BERGAMO	CATERINA	21,50
15	MAZZOTTA	MAYRA	21,50
16	TUNDO	VALENTINA	21,50
17	MANCA	LETIZIA	21,50
18	GENOVESE	GABRIELLA	21,50
19	PEDE	ADA	21,50
20	MARTINO	MARILENA	21,50
21	CALABRISO	GIOVANNA	21,50
22	DE LEO	VANESSA	21,25
23	SENSIBILE	FEDERICA	21,25
24	COLUCCIA	DESIREE	21,00
25	RUSCICA	VALENTINA	20,50
26	SUPPRESSA	DONATELLA	20,25
27	SCHIATTINO	MARIA MELANIA	20,00
28	MARTUCCI	VALENTINA	20,00
29	RUSSI	MARIA LUCIA	20,00
30	MARTI	SABRINA GIUSEPPINA	20,00
31	NUZZO	DANIELA	20,00
32	MANNO	PATRIZIA	20,00
33	CALIGNANO	DANIELA	20,00
34	SAVINA	GIUSEPPA	20,00
35	MICCOLI	ARIELA	19,00
36	MELE	MARIA	18,00
37	ABATE	ARIANNA	18,00
38	DELLA VALLE	CARMELINA	18,00
39	BIANCO	SILVIA	18,00
40	DE GIOVANNI	CHIARA	17,50
41	GAMBARDELLA	FRANCESCA	17,50
42	ANACLERIO	MARIA ANTONIETTA	17,00
43	PEPE	SILVIA	17,00
44	MARSELLA	FEDERICA	17,00
45	LOSITO	FRANCESCA	16,75
46	DIMAURO	ROSALINDA	16,00
47	FAGGIANO	GIUSEPPINA	16,00
48	MONACO	LUISA	16,00
49	DE GIORGI	MARIASSUNTA	15,00
50	DEL GUACCHIO	SARA	15,00
51	PETRERA	VALERIA	14,00



52	SABATO	SIMONA	13,50
53	CONTE	ANTONELLA	13,00
54	MAZZOTTA	ALESSIA	12,00
55	ROMANO	ILARIA	12,00
56	TREZZA	ROSSELLA	11,00
57	MISSERE	MICHELA	11,00
58	BERTUSSI	MARTA	10,75
59	MALECORE	CHIARA	10,50
60	CHIRICO	MARIA	10,00
61	PICCINNI	MARIANGELA	10,00
62	BRAY	CHIARA	10,00
63	CAMBO'	LUCIA SERENA	9,50
64	CARACUTA	REBECCA	9,50
65	MIGLIETTA	FRANCESCA	9,50
66	PALUMBO	CLAUDIA	9,50
67	ZUCCALA'	AZZURRA	9,50
68	CANDITA	MARIKA	9,00
69	PIANO	MARCELLA	9,00
70	SCARITO	CATERINA	9,00
71	ZECCA	SILVIA RITA	8,50
72	TARANTINO	VANESSA	8,50
73	MY	MARIA CRISTINA	8,50
74	CAPOZZA	ELEONORA LUCIA	8,00
75	BOLOGNESE	BEATRICE	8,00
76	GEMMA	VERONICA	8,00
77	MARCUCCIO	ANNAMARIA	7,50
78	PEDE	GIULIA	7,25
79	PENNA	VALENTINA	7,00
80	GRECO	GIULIA	7,00
81	ROMA	EMANUELA	7,00
82	GIUNGATO	SERENA	7,00
83	BIASCO	MARIANNA	7,00
84	DE SANTIS	ANNA RITA	7,00
85	FIORITO	ISMAELA MARIA	6,50
86	AMMATURO	SERENA	6,00
87	PALUMBO	ALESSANDRA	5,75
88	RUSSO	ALESSANDRA	5,75
89	MARUCCIA	FLORIANA	5,50
90	CAMPANELLA	ANTONELLA	5,50
91	STRAFELLA	LUCIA	5,50
92	IANNICELLI	FRANCESCA	5,50
93	MENDRANO	ELEONORA	5,50
94	LONGO	VIRGINIA	5,50
95	COLELLI	ILARIA ANTONIA	5,50
96	COLETTA	SARA	5,50
97	CARRIERO	FEDERICA ASSUNTA	5,50
98	PELUSO	FEDERICA	5,50
99	MONACO	GABRIELLA	5,50
100	STRIDI	ILARIA	5,50
101	DE VERGORI	ALESSIA	5,50
102	SOLAZZO	STEFANIA	5,50



103	ROSAFIO	FIAMMETTA	5,50
104	FUSO	MARZIA	5,50
105	MELLE	LETIZIA	5,50
106	D'ALESSANDRO	SERENA	5,00
107	MORELLI	SILVIA	5,00
108	PLACENTINO	INCORONATA	5,00
109	INGROSSO	FRANCESCA	5,00
110	CUCINELLI	MARIA ANTONIETTA	5,00
111	CAVALLO	ANNAMARIA	4,50
112	PAIANO	NOEMI	4,50
113	PETRELLI	SARA	4,50
114	DE GIOVANNI	MARTA	4,50
115	SPINA	ADDOLORATA	4,50
116	SIGNORE	GRETA	4,50
117	CALBO	ROSSANA	4,50
118	GUERRIERI	VALERIA	4,50
119	FALCO	ELENA	4,50
120	MARTINELLI	ROSSELLA	4,50
121	TAURINO	ELISABETTA	4,50
122	LORUSSO	TAMARA	4,50
123	CHIMIENTI	MICHELE	4,50
124	CUCCI	ILARIA	4,25
125	DI SANTANTONIO	GIORGIA	4,00
126	PARABITA	ANNA	4,00
127	RUSSO	MARTINA	4,00
128	LONGO	FRANCESCA	4,00
129	DEL BASSO	GIULIANA	4,00
130	PANZERA	SILVIA VITTORIA	4,00
131	TRIO	LAURA	4,00
132	VICARI	FEDERICA ROSALIA	4,00
133	CORIANO'	JACOPO CARMELO	4,00
134	PALESTRO	FEDERICA	4,00
135	STOMEIO	MILENA	4,00
136	PAPA	FRANCESCA	4,00
137	D'APRILE	ILARIA	4,00
138	GAETANI	ANNALISA	4,00
139	PASTORE	VALENTINA	4,00
140	FIorentINO	STEFANIA	4,00
141	CICCARESE	EMANUELA	4,00
142	DE GIORGI	STEFANIA	4,00
143	RIA	EMANUELE	3,50
144	SERAFINO	SILVIA	3,50
145	COCCIOLO	DANIELA	3,50
146	FERRARO	ROBERTA	3,25
147	TOTTA	MICHELA	3,00
148	FIorentINO	ROSANNA	3,00
149	BONATESTA	SARA	3,00
150	TUNDO	GIORGIA	3,00
151	ROMANO	ROSSELLA	3,00
152	COLUCCIA	SERENA	3,00
153	MICCOLI	IRENE	3,00
154	URCIUOLI	CARMEN	3,00



155	FIUME	GIULIANA	3,00
156	MONOPOLI	VALENTINA	3,00
157	FERRANTELLI	CLAUDIA	3,00
158	IANDOLO	DANIELA	3,00
159	DECICCO	ROSSELLA	3,00
160	FELINO	VALERIA	3,00
161	MONTICELLI	FRANCESCA	3,00
162	LICCI	ALESSIA	3,00
163	CAPONE	DANIELA	3,00
164	CAFORIO	MARISA	3,00
165	VOZZA	MARIA DORA LOREDANA	3,00
166	DELZOTTI	EUSAPIA	3,00
167	PEPE	ALESSANDRA	3,00
168	DE MATTEIS	DANIELA	3,00
169	DE TOMMASO	MARIA LETIZIA	3,00
170	INGROSSO	MARILU'	3,00
171	DE LUCA	ELIA	2,75
172	GIGLIOLA	ANTONELLA	2,50
173	FRUSI	LUANA	2,00
174	PUGLIELLI	MARTA	2,00
175	GAETANI	ROSSANA	2,00
176	TEMPONE	ANNA MARIA	1,75
177	RIA	MARINA	1,75
178	PELLEGRINI	BEATRICE	1,75
179	SCALIA	ORAZIO	1,75
180	SABATO	MARIA ANNA	1,50
181	DANESE	ILARIA	1,50
182	GIUSTO	FRANCESCA	1,50
183	GIOVANNICO	TATIANA	1,50
184	GABRIELI	CHIARA	1,50
185	DI DONFRANCESCO	MARIA RITA	1,50
186	GRECO	MARTA	1,50
187	ROMANO	GIUSI	1,50
188	LUCCHESI	LORELLA	1,50
189	PELLEGRINO	GRAZIANA	1,50
190	GUOBADIA	VIVIEN OGHOGHO	1,50
191	CASARANO	ERIKA	1,50
192	STAMERRA	ANTONELLA	1,50
193	DIBARI	SIMONA	1,50
194	CAMPAGNA	ANNAMARIA	1,50
195	GRECO	SARA	1,50
196	MORONE	GIANLUCA	1,50
197	DE MARCO	SARA	1,50
198	CRISTOFARO	YLENIA ADELE	1,50
199	CAMARCA	CHIARA	1,50
200	NOCCO	CHIARA	1,50
201	CONTE	FLAVIA	1,50
202	CASAROLA	ALESSANDRA	1,50
203	CAPOCCELLO	MIRIANA	1,50
204	DARGENIO	OLGA	1,50
205	GALLUZZO	MARTINA	1,50
206	DE SANTIS	PAOLA	1,50



207	RAGUSA	CARMEN	1,50
208	ROBLES	ROSSELLA	1,50
209	MARZO	ALESSIA	1,50
210	PAGLIARULO	DORIANA	1,50
211	VENTURIERO	FRANCESCA	1,50
212	CELA	ENISA	1,50
213	COLONNA	KATRIN	1,50
214	MICELLI	SARA	1,50
215	SABATO	ELEONORA	1,50
216	DE RONZO	GLORIA	1,50
217	TARANTINI	MARGHERITA	1,50
218	MANNI	MARIA LUISA	1,50
219	ROSSETTI	CHIARA	1,50
220	MINISGALLO	ELISABETTA	1,50
221	SALOMI	SERENA	1,50
222	CAVALLO	ANGELA	1,50
223	LATORRE	FABIANA	1,50
224	MARROCCO	VANESSA	1,50
225	MARCHELLO	CHIARA	1,50
226	GUARASCIO	CORINNE	1,50
227	D'AMICO	FEDERICA	1,50
228	ACCOGLI	SOFIA	1,50
229	SCIGLIUZZO	SIMONETTA	1,50
230	BONO	SERENA	1,50
231	PULLI	LOREDANA	1,50
232	PODO BRUNETTI	MARIAIOLE	1,50
233	ANACLERIO	GRAZIA	1,50
234	DE DONNO	EVELY ANGELA	1,50
235	SALVINATI	SABINA	1,50
236	SPAGNOLO	VALENTINA	1,50
237	BALDARI	FEDERICA	1,50
238	IORE	LAURA	1,50
239	PISCOPO	FEDERICA	1,50
240	ALOISI	DEBHORA	1,50
241	ANTONACI	DONATELLA	1,50
242	BARTOLOMEO	ELISA	1,50
243	MONACO	ILEANA	1,50
244	ZINGAROPOLI	ROSSANA	1,50
245	FOTI	MICHELA	1,50
246	CACCAVO	FIGRELLA	1,50
247	LEUCCI	MARIA TERESA	1,50
248	LACIRIGNOLA	VALENTINA ANGELA	1,50
249	DE PASCALIS	GIULIANA	1,50
250	LUPERTO	ANGELA	1,50
251	COSTA	VALENTINA	1,50
252	DELLA BONA	SARA	1,50
253	TAURINO	VERONICA	1,50
254	PAONE	ISABELLA	1,50
255	ELIA	ELISA	1,50
256	SERAFINO	ILARIA	1,50
257	GIANNOCCARO	LAURA	1,50
258	NACHIRA	SILVIA	1,50



259	RUGGERI	GIADA	1,50
260	MAZZOTTA	MARIA ANTONIETTA	1,50
261	DORIA	ALESSANDRA	1,50
262	VISCONTI	VALENTINA	1,50
263	CEINO	ALESSIA	1,50
264	SINDACO	VIVIANA	1,50
265	CASALI	ELENA	1,50
266	DE FRANCESCO	TATIANA	1,50
267	TAURINO	PAOLA	1,50
268	LENOCI	VALERIA	1,50
269	MILLI	MARIA AZZURRA	1,50
270	PACIONE	BETSABEA	1,50
271	GRECO	ANNA MARIA	1,50
272	DI NUNZIO	MANUELA	1,50
273	CRUSAFIO	ROSARIA	1,50
274	ROSSI	GABRIELLA	1,50
275	DE FABRITIIS	MADDALENA	1,50
276	PICCI	VANESSA	1,50
277	GASPARRE	IRENE	1,50
278	MELE	SIMONA	1,50
279	MARTI	IOLANDA	1,50
280	DE GIORGI	NADIA ANNA	1,50
281	MIGLIETTA	CATERINA	1,50
282	STEFANIZZI	MARIA ROSARIA	1,50
283	PALADINI	PATRIZIA	1,50
284	DE RINALDIS	ALESSANDRA	1,00
285	GIAFFREDA	SIMONA	1,00
286	TEDESCO	ANNA	0,50
287	SERAFINO	SARA	0,25
288	SCARINGELLA	SABRINA	0,25
289	MINTRONE	FEDERICA	0,25
290	CAVALIERI	FRANCESCA	0,25
291	D'AMATO	VALENTINA	0,25
292	CAPONE	ANNA MARINELLA	0,00
293	SACCO	LUISA	0,00
294	CALOGIURI	LAUREDANA	0,00
295	VANTAGGIATO	GIORGIA	0,00
296	ZAMPARELLI	MANUELA	0,00
297	GRECO	LAURA ALESSANDRA	0,00
298	SCRIMIERI	ROSALIA	0,00
299	PISANELLO	ILARIA MARIA	0,00
300	PINNA	ALESSANDRA	0,00
301	MAGLI	ILARIA	0,00
302	GRECO	CAROLA	0,00
303	MOCCIA	SILVIA	0,00
304	CICCARELLI	ROSARIA	0,00
305	SCARPA	FRANCESCA	0,00
306	FARRUGGIA	MONICA	0,00
307	LIBERTI	FEDERICA	0,00
308	MIGLIETTA	CHIARA	0,00
309	RIA	EMANUELA	0,00
310	VERGARI	CHIARA	0,00



311	RUGGIERO	LUISA	0,00
312	DECIMO	ALESSIA	0,00
313	PEDONE	GIOVANNA	0,00
314	ATTANASIO	MARTINA	0,00
315	DONNO	CHIARA	0,00
316	PIZZOLANTE	IRENE	0,00
317	CASTIGLIONE MINISCHETTI	ROSSELLA	0,00
318	PAGLIARA	ALESSIA MARIA	0,00
319	BARONE DELLE CANNE	ALESSIA THAUANY	0,00
320	PELLEGRINO	MARTINA	0,00
321	ARGENTIERI	PALMA CHIARA	0,00
322	COCCIOLO	MELANIA	0,00
323	LUPARELLI	SERENA	0,00
324	BELLAFRONTE	FRANCESCA ERICA	0,00
325	BOSCO	MARTINA	0,00
326	DIFONZO	CLAUDIA	0,00
327	DIMASTROGIOVANNI	ELISABETTA	0,00
328	GRECO	ANNA ELISABETTA	0,00
329	CAPUTO	FRANCESCO PIO	0,00
330	TRIANNI	ILARIA	0,00
331	NICOLETTI	GIORGIA	0,00
332	PUCE	MELISSA	0,00
333	MARCONE	GIULIA	0,00
334	VERGARI	ARIANNA	0,00
335	TORRACO	ALESSANDRA	0,00
336	DE MATTEIS	CLELIA	0,00
337	BRUNO	MARIACATERINA	0,00
338	GALLUZZO	VALENTINA	0,00
339	SPINA	GIORGIA	0,00
340	CORSANO	IRENE	0,00
341	ROSSANO	ANDREA	0,00
342	CAPONE	CATERINA	0,00
343	IZZO	ANTONIETTA	0,00
344	PIRRONE	MARGIE	0,00
345	FALCONE	MARIA ROSA	0,00
346	SCIALPI	FEDERICA	0,00
347	ROSATO	GIULIA	0,00
348	GIANNONE	MARTA	0,00
349	CASSIANO	ANNAMARIA	0,00
350	SURRENTE	SARA	0,00
351	TALO'	EMANUELA	0,00
352	OLLA PES	VANESSA	0,00
353	LUCIANO	VALENTINA	0,00
354	DRAGONE	LUANA	0,00
355	SERRA	ALESSANDRA	0,00
356	MARTELLA	FRANCESCA	0,00
357	MALERBA	LUISA	0,00
358	PICCINNO	MARIARITA	0,00
359	ANTONUCCI	CHIARA	0,00
360	GIANNOTTA	VALENTINA	0,00
361	D'ERRICO	SILVIA	0,00
362	MORELLI	MARTA	0,00



363	CAPPELLO	PATRIZIA	0,00
364	GIANNACHI	GABRIELLA	0,00
365	CAFUERI	VALENTINA	0,00
366	POLITANO	TATIANA	0,00
367	PEZZUTO	ILENIA	0,00
368	CARRINO	CLAUDIA	0,00
369	SCANDONE	ALESSIA LUCIA	0,00
370	CARROZZO	ANNALISA	0,00
371	PAGLIARA	ELISABETTA	0,00
372	MAGNO	MARTA	0,00
373	INGARDIA	SARA	0,00
374	APOLLINARE	NATASHA	0,00
375	BATTISTA	CRISTINA	0,00
376	DE CESARIO	MARTA COSIMA	0,00
377	PICCINNI	MOIRA	0,00
378	DE PASCALIS	FEDERICA	0,00
379	FORTE	MARIA EMILIA	0,00
380	PERRONE	GIULIANA	0,00
381	CARALLO	FRANCESCA	0,00
382	MARUCCIA	CHIARA	0,00
383	SANTO	ROBERTA	0,00
384	CORRADO	NICOLETTA MARIA	0,00
385	PELLEGRINO	MARIEL	0,00
386	DE VITIS	LUCIA	0,00
387	NICOLETTI	SARA	0,00
388	DE SALVO	SERENA	0,00
389	PANTALEO	VALENTINA MARIA	0,00
390	D'URSO	ANGELICA	0,00
391	ARBACE	VALENTINA	0,00
392	SCIOLTI	ANNALISA	0,00
393	NICCOLI	MARIA	0,00
394	DI LENA	PAOLA	0,00
395	CIRFETA	ELENA	0,00
396	JUGA	ALFRIDA	0,00
397	DINGILLO	SILVIA MARGHERITA	0,00
398	MAURO	SERENA	0,00
399	COLONNA	VALENTINA	0,00
400	MY	ARIANNA	0,00
401	CUPPONE	SARA	0,00
402	MARCIANTE	ILENIA	0,00
403	MANCA	ROBERTA	0,00
404	ADORNO	ANTONELLA	0,00
405	ALO'	ROSALBA	0,00
406	LEGITTIMO	VALERIA	0,00
407	LONGO	ROBERTA	0,00
408	GRECO	FEDERICA	0,00
409	LECCI	LORY	0,00
410	SCIGLIUZZO	ELEONORA	0,00
411	FANELLI	PAOLA	0,00
412	GASPARRE	ANGELO	0,00
413	MANTA	IOLANDA	0,00
414	GUIDO	SERENA	0,00



415	BOLLINO	PAOLA	0,00
416	PRONTERA	GIOVANNA	0,00
417	CONVERSANO	FABIOLA	0,00
418	MORLEO	ANTONELLA	0,00
419	CAVALLO	LUCIA CARMELA	0,00
420	ALTAVILLA	GRAZIA	0,00
421	LUCHENA	MARIA TERESA	0,00
422	VERNA	LAURA	0,00
423	BASSO	IRENE	0,00
424	CAROLI	CLARA	0,00
425	CAFORIO	BARBARA	0,00
426	LONGO	LAURA	0,00
427	CHIRIZZI	TEODORA	0,00
428	MORRONE	FRANCESCA	0,00
429	MORRONE	VALENTINA	0,00
430	DE CAMPI	VALENTINA	0,00
431	DE PANDIS	LAURA	0,00
432	DE SANTIS	VALENTINA	0,00
433	RUBERTO	MARIA LUANA	0,00
434	PIZZOLEO	MARIA TERESA	0,00
435	SPADA	LUIGINA KATIA	0,00
436	PAGLIARA	MARIAGIOVANNA	0,00
437	CORDELLA	GABRIELLA	0,00
438	PALANO	GIORGIA	0,00
439	GIORDANO	EMANUELA	0,00
440	DO	TIZIANA	0,00
441	SOLITO	LAURA	0,00
442	PANZERA	ILARIA	0,00
443	LANZO	VITA	0,00
444	GUIDO	MARIA GRAZIA	0,00
445	DE CICCO	ALESSIA	0,00
446	COLUCCIA	HELGA	0,00
447	MAZZOTTA	PAOLA	0,00
448	MAGGIORE	ANNA	0,00
449	GIANCANE	LUCIA	0,00
450	FAGGIANO	KATIA	0,00
451	PECORARO	MERI	0,00



452	SURDO	DONATELLA	0,00
453	PROFICO	COSIMA	0,00
454	RAFFAELE	TIZIANA	0,00
455	D'ADAMO	MARIVANA	0,00
456	CARLUCCI	ANNA MARIA	0,00
457	SPAGNOLO	SIMONA	0,00
458	VITALE	ANNA MARIA	0,00
459	FUSIELLO	TERESA	0,00
460	GUARASCIO	ALESSANDRA	0,00
461	VALZANO	STEFANIA	0,00
462	DE GIORGI	CARMEN	0,00
463	CARROZZO	LUCIA	0,00
464	LEO	STEFANIA	0,00
465	PEZZUTO	ANNA NEREIDE	0,00
466	GRECO	ANNA MARIA	0,00

ALTRE CONTROINTERESSATE



Per l'accertamento del diritto delle ricorrenti ad essere collocate nella prefata graduatoria in posizione peggiore rispetto alle controinteressate previo annullamento e/o disapplicazione:

- della determinazione dirigenziale n. 2209 dell'08/10/2020 (all.1) del Comune di Lecce recante approvazione della graduatoria definitiva (all.2) per soli titoli ai fini l'affidamento di incarichi di supplente "*Istruttore socio educativo*" a tempo determinato - cat. C in ambito asilo nido, dei relativi verbali dell'apposito gruppo di lavoro (all.3-5) nonché schede di valutazione dei candidati collocati fino al 34° posto della graduatoria definitiva (pari a 20 punti).
- della determinazione dirigenziale n. 2057 del 22/09/2020 del Comune di Lecce recante graduatoria provvisoria (all.6) ai fini l'affidamento di incarichi di supplente "*Istruttore socio educativo*" a tempo determinato - cat. C in ambito asilo nido (all.7).
- della determinazione dirigenziale n. 2526 del 29/10/2020 (all.8) del Comune di Lecce con la quale si dispone l'assunzione a tempo determinato delle odierne controinteressate per l'anno educativo 2020-2021, mediante scorrimento della



impugnata graduatoria.

- della nota prot. 113470/2020 del 02/10/2020 (all.9) con la quale il Comune di Lecce ha confermato la mancata valutazione di apposito titolo universitario dichiarato in sede di domanda dalla candidata Calabriso Giovanna;

- ove occorra, del regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato con deliberazione di G.C. n. 928 del 16/11/2010 e s.m.i. (all.10);

- degli atti conseguenti, presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi i contratti individuali di lavoro *medio tempore* stipulati, pregiudizievoli per le ragioni di parte ricorrente.

Nonché per l'accertamento del diritto delle medesime ricorrenti, in via cautelare e urgente, ad essere assunte a tempo determinato nel profilo di "Istruttore socio educativo"–cat. C per il corrente anno educativo 2020- 2021.

PREMESSA

Le odierne ricorrenti Savina Giuseppa, Calabriso Giovanna e Martino Marilena, collocate rispettivamente al 34° (con punti 20), 20° e 21° posto (queste ultime *ex aequo* con punti 21,50) della graduatoria definitiva (all.1) stilata all'esito di apposita procedura selettiva per soli titoli indetta con apposito avviso pubblico (all.13) dalla resistente, impugnavano innanzi al TAR Puglia – sezione di Lecce la richiamata graduatoria, unitamente agli atti presupposti, siccome ritenuta illegittima per le ragioni analiticamente indicate in sede di ricorso introduttivo del giudizio e che di seguito si ripropongono ai sensi dell'art. 11, co. 2, c.p.a.

All'udienza camerale del 15 dicembre 2020, fissata per la discussione della domanda cautelare, il TAR adito con sentenza n. 1525 del 31.12.2020 (all.0)



declinava la propria giurisdizione in favore di quella del G.O. fissando il termine per la riproposizione della domanda innanzi al Giudice ritenuto competente.

Considerata la durata triennale della predetta graduatoria, con il presente ricorso le odierne ricorrenti ripropongono la propria domanda giustizia instando, nelle more della delibazione di merito del ricorso, per l'adozione di misura cautelare ex art. 700 c.p.c. idonea a consentire per il corrente anno educativo 2020 -2021 il subentro nelle posizioni di lavoro *medio tempore* illegittimamente occupate dalla controinteressate, beneficiarie del rapporto di lavoro solo per effetto dell'errata assegnazioni di punteggi non spettanti a termini di avviso pubblico di partecipazione (all.13).

Nel merito le odierne istanti chiedono la riformulazione dell'intera graduatoria valevole per l'assegnazione dei futuri incarichi per gli anni educativi successivi.

FATTO

1. Le odierne ricorrenti svolgono da anni attività di supplenza, quali educatrici di asilo nido, alle dipendenze del Comune di Lecce in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di "Istruttore socio educativo " per effetto di precedenti graduatorie di merito nelle quali si collocavano nei primi posti.
2. Accadeva, tuttavia, che nel precedente anno educativo 2018/2019 l'Amministrazione resistente stabiliva di reclutare dall'apposita graduatoria le sole educatrici supplenti di asilo nido munite di laurea in virtù di una interpretazione che illegittimamente anticipava gli effetti della legge n. 205/2017, sopravvenuta in *subiecta materia*, così escludendo le



- odierne ricorrenti (munite di diploma di maturità magistrale e/o di idonei titoli equipollenti, formazione specifica e pregressa pluriennale attività di servizio negli asili nido comunali).
3. Solo all'esito di apposito giudizio cautelare, il Tribunale collegiale di Lecce – sezione Lavoro con distinte ordinanze depositate in data 10/05/2019 (all.11) e (all.12) accoglieva i ricorsi delle medesime ricorrenti disponendo l'assunzione per gli ultimi mesi residui.
 4. A distanza di pochi mesi, in costanza di sopravvenuta proroga della precedente graduatoria, l'Amministrazione resistente approvava apposito avviso pubblico in data 04.06.2020 (all.13) indicendo per il corrente anno educativo 2020/2021 una "selezione pubblica" per soli titoli per la formazione di due distinte graduatorie entrambe aventi validità triennale e finalizzate al conferimento di incarichi di supplenza nel profilo professionale di "*Istruttore socio educativo*" cat. C del CCNL del comparto enti locali, operanti nei distinti ambiti "SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA" nonché "ASILI NIDO COMUNALI".
 5. Le odierne ricorrenti, che nel frattempo si sono munite del titolo universitario richiesto dalla sopravvenuta normativa, partecipavano alla procedura in questa sede in contestazione collocandosi in posizione non utile all'assunzione siccome retrocesse rispetto alla precedente graduatoria e comunque classificate in posizione peggiore rispetto alle neofite concorrenti per effetto di abnorme e illegittima attribuzione a queste ultime di punteggi non dovuti nella valutazione comparativa dei titoli.
 6. Il risultato penalizza oltremodo le istanti che, per la pluriennale



esperienza maturata alle dipendenze della P.A., non meritano di essere collocate nell'attuale posizione ingiustamente preclusiva della possibilità di lavorare nel profilo di che trattasi.

DIRITTO

1) VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIGUARDO ALLA MANCATA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE FORMATA DA ESPERTI DELLA MATERIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO.

L'art. 1 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, stabilisce che *"l'assunzione agli impieghi nelle Amministrazioni Pubbliche avviene per concorsi pubblici, per esami, per titoli, per titoli ed esami..."*, in attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 97, u.c., Cost.

Il procedimento tipico previsto per il reclutamento del personale nella Pubblica Amministrazione si articola nella scansione di alcuni adempimenti tipici che, lungi dall'essere mere formalità procedurali, declinano i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nella delicata materia dei concorsi pubblici.

Ad onta del *"nomen"* che la singola Amministrazione intende assegnare alla forma di reclutamento prescelta, le procedure selettive per l'accesso agli impieghi pubblici si devono conformare a una serie di principi contenuti nell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 oltre che nel richiamato Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (DPR n. 487/'94).

La nomina della Commissione esaminatrice, composta *"esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso"*, come prescrive l'art. 35, co. 3, lett. e), del d.lgs. n. 165/2001 rappresenta principio fondamentale delle procedure selettive non eludibile attraverso il ricorso a



forme alternative di strutture di valutazione che non garantiscono adeguati livelli di garanzia e di professionalità rispetto al modello tipico legale.

Solo quest'ultimo è, infatti, preordinato a garantire la selezione del migliore candidato secondo l'applicazione del criterio meritocratico che è alla base dei concorsi pubblici.

Nel caso di specie, di contro, il Comune di Lecce ha affidato il compito della valutazione comparativa dei titoli posseduti dai candidati non ad una commissione esaminatrice composta da esperti della materia, ma ad un "gruppo di lavoro" interno all'Ufficio certamente non legittimato ad operare in luogo della commissione di esperti.

Ad onor del vero, a riprova della mai celata alternatività rispetto al modello legale di valutazione, si consideri che non vi è un atto di nomina dei componenti esperti deputati alla selezione dei candidati così come, nel verbale di insediamento del 04/06/2020 (all.3) e in tutti i successivi resi dal gruppo di lavoro, non si dà atto che esso è composto da esperti della materia.

Il modello di valutazione prescelto nel caso concreto, quindi, si pone in violazione dell'art. 9 del DPR n. 487/94, ma anche dello stesso art. 35, co. 3, lett. e), del d.lgs. n. 165/2001, così finendo per ledere anche il principio di imparzialità cui deve conformarsi l'attività di selezione dei candidati.

Difettando l'atto di nomina e la qualità di esperti in capo ai soggetti deputati alla valutazione dei candidati può concludersi per l'esistenza di un vizio genetico nella sequenza procedimentale che travolge l'intero procedimento di valutazione fino alla nomina degli assunti.

Come ribadito di recente dal Consiglio di Stato "*il principio d'imparzialità*



previsto dall'art. 97, comma 1, Cost. è destinato a riflettersi anche sulla composizione delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, in quanto organi dell'amministrazione destinati a garantire la realizzazione di tale principio nella provvista delle persone cui affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche" (così C.d.S, sez. V., n. 3972/2014).

Va da sé che la normativa locale mai potrebbe derogare a tali principi, essendo ogni eventuale previsione contraria illegittima, come in effetti neppure è dato rilevare nei regolamenti del Comune di Lecce che mai contemplano la previsione del "gruppo di lavoro" neppure nelle assunzioni a tempo determinato.

2) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIGUARDO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEI CONCORSI E DELLA LEX SPECIALIS. CARENZA DI MOTIVAZIONE.

2.1 L'errore di fondo in cui incappa il gruppo di lavoro è, in primo luogo, la valutazione dei titoli dei candidati ossia quella delicatissima attività di comparazione che presuppone nell'organo di valutazione il possesso di quelle cognizioni tecniche che consentono il discernimento.

Il profilo professionale oggetto di reclutamento, giova premetterlo, è "*Istruttore socio educativo*", appartenente alla categoria "C" del CCNL enti locali.

Tale premessa, che può apparire pleonastica, risulta necessaria per cogliere nella giusta latitudine le previsioni dell'avviso pubblico (cfr. all.13).

Ebbene essendo quest'ultimo finalizzato al reclutamento di nuovi "*Istruttori socio educativi*" alle dipendenze del Comune di Lecce, non può che



logicamente valorizzarsi, nell'assegnazione del punteggio relativo ai "titoli di servizio" dei candidati "supplenti", proprio la pregressa esperienza nel medesimo rapporto di pubblico impiego.

Non a caso, infatti, l'**art. 7 in "Ambito Asili Nido"** dell'avviso pubblico, in applicazione dell'art. 44, co. 3, del regolamento comunale di disciplina dei concorsi, riconosce come titoli di servizio valutabili esclusivamente **"il servizio prestato nel profilo professionale di educatore di asilo nido presso asili nido e sezioni primavera gestiti da Enti Locali e da altri Enti Pubblici"**.

La scelta di circoscrivere la valutabilità dei soli titoli di servizio alle dipendenze della P. A. non è casuale, ma risponde ad una precisa logica di garantire l'Ente pubblico sotto il profilo della qualificazione professionale, dell'esperienza, della competenza, delle capacità e delle attitudini del candidato rispetto alla posizione da ricoprire.

Chi garantisce di più l'Amministrazione Pubblica se non colui che ha già svolto quell'attività per essere già stato titolare di quel rapporto di pubblico impiego?

Ma vi è di più.

Quando il bando ha inteso valutare esperienze diverse dal rapporto di lavoro pubblico lo ha espressamente indicato – così come ha fatto per le insegnanti della scuola dell'infanzia – ove al medesimo art. 7, ma nel diverso **"Ambito Scuole dell'Infanzia"**, è riconosciuta l'attribuzione di punteggio anche per le esperienze maturate nelle scuole dell'infanzia paritarie e legalmente riconosciute.

La diversità di tale disciplina, anche ai limitati effetti che rilevano in questa



sede, non è casuale o arbitraria rispondendo ad una precisa logica di sistema che colloca in ambiti ben diversi la scuola per l'infanzia (sia essa statale, comunale o privata) dall'asilo nido comunale.

Non si vorrebbe che sia proprio questo l'errore di fondo che ha indotto il gruppo di lavoro a equiparare illegittimamente le due diverse fattispecie giungendo così ad azzerare non solo la *lex specialis* – che, **lo si ripete, per l'ambito asilo nido non prevede la valutazione del servizio alle dipendenze di privati** – ma anche il pacifico insegnamento giurisprudenziale che in tal senso milita.

In proposito, anche nei mesi scorsi, con la recentissima sentenza del 21/02/2020, lo stesso Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, nell'accogliere l'azione risarcitoria avanzata dalle medesime ricorrenti nei confronti del Comune di Lecce, non ha mancato di ribadire *“la differenza tra istituzioni scolastiche e asili nido. Ed in effetti le due discipline sono da considerarsi assolutamente differenti. Infatti il personale scolastico è soggetto ad una disciplina sua propria che enfatizza anche i diversi tipi di sostituzione del personale assente distinguendo tra varie tipologie”* (così Tribunale di Lecce, sent. cit.).

Ed invero, la peculiarità degli **“istruttori socio educativi”** addetti agli asili nido, è tale da non poter essere equiparata ad altri servizi, neppure a quelli svolti alle dipendenze di privati, non solo perché estranei al sistema scolastico italiano (gli educatori di asilo nido non sono insegnanti), essendo titolari dello *status* di dipendenti comunali svolgenti compiti di educatore dei servizi per l'infanzia (bambini da zero a tre anni).

Se sul profilo professionale oggetto di avviso pubblico non vi sono dubbi o



equivoci di sorta, trattandosi di *Istruttore socio educativo – ambito asilo* appartenente alla cat. C del CCNL enti locali (vedasi pag. 1 avviso in all. 13) il servizio pregresso valutabile non può che essere il medesimo.

Non a caso l'art. 7 del predetto avviso in "Ambito Asilo Nido" riconosce quale titolo valutabile solo il "**servizio prestato nel profilo professionale**" (ossia di istruttore socio educativo in ambito asilo nido) "**presso asilo nido e sezioni primavera**" purché "**gestiti dagli Enti locali o da altri Enti Pubblici**".

Solo il servizio alle dipendenze della P.A. prestato nella ricorrenza di tutti e tre questi presupposti è valutabile nei termini previsti dal medesimo art. 7.

Muovendo da queste premesse e da queste diversità, si coglie lo iato logico di ritrovare primi in graduatoria soggetti che non vantano alcun rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della P.A.: solo di questo si tratta !

Ed infatti il gruppo di lavoro ha attribuito punteggi per titoli di servizio NON pubblico ossia alle dipendenze (e persino a forme di collaborazione) con enti diversi da quelli pubblici anche al di là del profilo professionale specifico.

La valutazione compiuta ha finito per privilegiare incerti rapporti lavorativi (o para lavorativi) alle dipendenze di cooperative, fondazioni e privati, rispetto a rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione nel profilo di "Istruttore socio educativo", unici titoli di servizio valutabili.

2.2 Rinviamo al prossimo punto le ragioni sottostanti le censure delle singole valutazioni compiute non può sottacersi come anche una semplice disamina generale delle medesime riveli generose attribuzioni di punteggi per i servizi privati, peraltro, corrispondenti a dichiarazioni sostitutive di



certificazione generiche non certamente valutabili a termini di bando.

Ai sensi dell'art. 5 dell'avviso pubblico, infatti, era necessaria: *“per i titoli di servizio l'identificazione specifica della categoria e/o il profilo, l'ente presso il quale il servizio è stato prestato, la tipologia del rapporto di lavoro, la data di inizio e di conclusione del servizio prestato e se questo è stato svolto a tempo pieno o a part time, esclusi gli eventuali periodi non retribuiti. Detta dichiarazione dovrà essere resa contestualmente alla domanda”*.

Proprio il mancato rigoroso rispetto di tali presupposti ha determinato non solo l'ammissione “a monte” di titoli di servizio non valutabili per le ragioni esposte, ma anche, ad un secondo livello, l'illegittima attribuzione di punteggi a fronte di dichiarazioni generiche e che certamente hanno indotto in errore i valutatori.

In tal senso, risultano dichiarati servizi identificati solo con la sede di svolgimento della prestazione lavorativa (“asilo nido comunale” o formule simili che nulla attengono con la natura del rapporto di lavoro intercorso con la P.A.) così rendendo impossibile risalire financo all'effettivo datore di lavoro e/o al profilo professionale ricoperto.

Gli attuali modelli di gestione degli asili nido comunali, d'altra parte, sono notoriamente in molti casi affidati a società terze in virtù di contratti d'appalto sicché la generica indicazione della struttura ove si è disimpegnata l'attività mai potrebbe comportare l'attribuzione di punteggi per titoli di servizio diversi da quelli previsti dalla *lex specialis*.

Tanto si è verificato certamente per i candidati **BERGAMO CATERINA** (domanda + scheda di valutazione in all.14), **SUPPRESSA DONATELLA** (all.15), **TRINCHERA SANDRA SANTA** (all.16), **COLUCCIA DESIREE**



(all.17), **DE LEO VANESSA** (all.18), **GENOVESE GABRIELLA** (all.19).

2.3 Certamente ed esclusivamente privata è, invece, la natura dei servizi autodichiarati dagli stessi candidati in sede di domanda: **BLASI EMANUELA** (all.20), **MANCA LETIZIA** (all.21), **MAZZOTTA MAYRA** (all.22), **PUCE ALESSANDRA** (all.23),: **TURCO MARIA GRAZIA** (all.24), **VIOLINO CINZIA** (all.25), **CALIGNANO DANIELA** (all.26), **MANNO PATRIZIA** (all.27), **MARTI SABRINA GIUSEPPA** (all. 28), **MARTUCCI VALENTINA** (all.29), **PEDE ADA** (all.30), **SENSIBILE FEDERICA** (all.31), **RUSSI MARIA LUCIA** (all.32) **SCHIATTINO MARIA MELANIA** (all.33), **DE GIORGI ANNA MARIA** (all.45) **SAPONARO AGOSTINA** (all.34) con esclusione, per quest'ultima, di alcuni mesi di servizio alle dipendenze del Comune di Lecce, pure non valutabile per quanto si esporrà nel prossimo punto 2.4).

Costoro, tutte per questa causa illegittimamente collocate in posizione peggiore rispetto alle ricorrenti, avrebbero dovuto ottenere un punteggio inferiore in graduatoria siccome dall'esame delle rispettive domande di partecipazione si ricavano solo attività di lavoro estranee al rapporto di pubblico impiego.

Del resto, ove il servizio fosse stato svolto alle dipendenze della P.A., le rispettive dichiarazioni sarebbero state meno fumose e più precise non avendo le dichiaranti alcun interesse di eludere le puntuali previsioni contenute nel richiamato art. 5 dell'avviso pubblico rischiando così l'esclusione di titoli di certa valutazione.

2.4 Con specifico riguardo alla candidata **SAPONARO Agostina** (all.34) si deve rilevare che l'unico servizio di lavoro pubblico astrattamente valutabile



è quello prestato alle dipendenze del Comune di Lecce dal 26/09/2018 al 19/07/2019 (nel resto solo servizio privato, come si evince dal curriculum), ma si tratta di una candidata illegittimamente nominata in luogo delle aventi diritto e odierne ricorrenti, come riconosciuto dal Tribunale di Lecce -. Sezione Lavoro con le Ordinanze collegiali del 10/05/2019 (all.11-12).

Alla sig.ra Saponaro, che in quel giudizio risultava regolarmente costituita quale controinteressata - alla pari dell'odierno in cui risulta puntualmente fra le prime assegnatarie dell'incarico - il benevolo Comune di Lecce ha consentito di fatto la prosecuzione dell'attività lavorativa fino alla scadenza dell'incarico nonostante il sopravvenuto provvedimento giurisdizionale che riconosceva l'illegittimità della nomina ed il diritto delle odierne ricorrenti ad essere assunte in quella posizione lavorativa.

Le ricorrenti venivano assunte, in aggiunta alla sig.ra Saponaro, in ottemperanza (parziale) del provvedimento giurisdizionale solo per gli ultimi mesi del precedente anno educativo.

Di guisa che, per effetto della pronuncia intervenuta *inter partes*, il servizio prestato dalla controinteressata Saponaro non risulta sorretto da alcun atto legittimante e se la lavoratrice di fatto può far salve le retribuzioni ex art. 2126 c.c. essa non può certamente far valere quel servizio *contra legem* ai fini delle future procedure selettive (quale quella che ci occupa).

Secondo il pacifico insegnamento giurisprudenziale, infatti, dal servizio prestato in base ad un titolo illegittimo non può trarsi alcuna utilità ulteriore (la valutazione in sede di graduatoria) rispetto a quella che l'Amministrazione ha ritenuto di conferirle. L'art.2126 c.c. tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuisce



rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, sez. Sesta, 04/12/2009, n. 7604).

2.5 Anche al servizio dichiarato dalle candidate **TUNDO VALENTINA** (all.35), **VITALE VINCENZA** (all.36), **NUZZO DANIELA** (all.37) e **RUSCICA VALENTINA** (all.38) risulta assegnato un punteggio superiore e non in linea con le richiamate previsioni dell'art. 7 dell'avviso pubblico in quanto, accanto al servizio svolto alle dipendenze della P.A., sono stati erroneamente assegnati ulteriori punti per attività di lavoro privato con pregiudizio delle odierne ricorrenti collocate in posizione posteriore.

2.6 Pure viziata è l'attribuzione dei "**TITOLI CULTURALI**" per la graduatoria in "**Ambito Asilo Nido**" siccome avvenuta in violazione dell'art. 7 dell'avviso pubblico in quanto sono stati illegittimamente attribuiti punti in graduatoria per diplomi di laurea che erano condizione di ammissione della domanda giacché "**Il titolo studio richiesto per l'ammissione alla selezione non è valutato**".

Conseguentemente è possibile attribuire il punteggio previsto dall'avviso solo "*per ciascun diploma di laurea attinente, **diverso da quello che consente l'accesso alla graduatoria, per ogni titolo punti 1,5 per un massimo di punti 3***".

Ebbene, se si considera che l'art. 2, co. 2, del medesimo Avviso, in armonia con le previsioni della legge 205/2017, elenca i titoli universitari che il candidato deve possedere per essere ammesso alla selezione, può inferirsi che per tali requisiti di partecipazione non può essere attribuito alcun punteggio ai sensi del richiamato art. 7.



Anche tale valutazione è inficiata dalla ambiguità delle dichiarazioni rese da molte candidate, trattandosi di titoli soggetti a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che hanno verosimilmente indotto in errore i valutatori.

Questi ultimi, dal canto loro, omettevano la puntuale applicazione anche dell'art. 5, u.c., dell'avviso pubblico ai sensi del quale il candidato è tenuto a dichiarare *“per i titoli di studio la corretta denominazione del titolo, la data del rilascio, il punteggio conseguito, l'università/ente/l'istituto che lo ha rilasciato con l'indicazione della sede, in caso di titoli equipollenti o comparati indicare la normativa di riferimento”*.

Il combinato disposto di questi due fattori causava illegittime attribuzioni di punteggi, duplicazioni di punteggi per titoli assorbiti e parcellizzazione dei diplomi di laurea conseguiti nel modello cd. “3 + 2”; titoli, questi ultimi, che non potevano che considerarsi in forma unitaria (diversamente si creerebbe una inammissibile discriminazione, per legge vietata, con le lauree rilasciate nel vecchio ordinamento valutate solo quale requisito di partecipazione alla procedura).

Ne deriva, in primo luogo, che non poteva essere riconosciuto alcun punteggio alla laurea di primo livello posto che tale titolo è il requisito di partecipazione alla procedura, che invece risulta valutata con attribuzione di 1,5 punti per ciascuno dei seguenti candidati: **CARRAFA Alessandra** (all.39), **PUCE Alessandra** (all.23), **NINOTTA Adriana** (all.40) e **TURCO Maria Grazia** (all.24).

2.7 Anche le valutazioni dei titoli accademici delle candidate RUSCICA Valentina, SENSIBILE Federica e TRINCHERA Sandra Santa risentono di errate valutazioni delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.



Alla candidata **RUSCICA VALENTINA** (all.38) viene valutata la laurea in beni culturali – che non è titolo idoneo di ammissione anche perché non attinente al profilo professionale – per cui non potevasi riconoscere 3 punti (1,5 punti per due lauree triennali una delle quali avrebbe dovuto rappresentare il requisito di ammissione alla selezione). Anche la valutazione dei titoli della candidata **SENSIBILE FEDERICA** (all.31) risulta, fra l'altro, sovrabbondante di almeno 1,5 punti per i titoli culturali dichiarati, in particolare per un corso di formazione “*La pedagogia speciale e le strategie alternative*” non valutabile secondo l'avviso pubblico.

Infatti, i sensi dell'art. 7 richiamato, i titoli culturali della “**Classe B - Ambito asilo nido**” sono apprezzabili solo se rientranti nelle tipologie elencate nel medesimo articolo ossia “*diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale di idoneità, in materie attinenti al profilo professionale richiesto dalla presente selezione, per ogni titolo 1,5 punto per un massimo di punti 3*”.

Il corso in parola non rientra in alcuna tipologia di questi, come si desume dallo stesso curriculum della candidata allegato alla domanda di partecipazione (all.31).

Alla sig.ra **TRINCHERA SANDRA SANTA** (all.16), per la stessa ragione, si riconoscono erroneamente 1.5 punti per un “corso di formazione” (dal titolo “*nuove tecnologie informatiche per l'handicap e l'integrazione scolastica*”). La candidata, peraltro, beneficia illegittimamente di ulteriori 1.5 punti non dovuti per il corso di educatore professionale socio pedagogico (60 CFU) il cui titolo è requisito di ammissione alla procedura selettiva ai sensi dell'art.2,



co.2, dell'avviso pubblico.

Sul punto, strana appare la circostanza che vede il gruppo di lavoro non incappare nel medesimo errore per il medesimo titolo di 60 CFU, pure conseguito dalle ricorrenti, cui comunque non viene riconosciuto tale punteggio aggiuntivo.

2.8 Non è dato comprendere, invece, quale sia il titolo di studio di ammissione della domanda della candidata **RUSSI MARIA LUCIA** (all.32). Ella, infatti, non dichiara di essere in possesso di laurea ovvero dei 60 crediti previsti dalla legge 205/2017 e, pertanto, non possiede i requisiti di partecipazione alla procedura ai sensi dell'art.2, co.2, dell'avviso: avrebbe dovuto proprio essere esclusa !

2.9. All'esito di questa lunga disamina si comprenderà come la illegittima ed erronea valutazione delle domande di partecipazione, per i motivi indicati, abbia compromesso il risultato finale viziando gli atti impugnati per eccesso di potere sotto sotto i diversi e concorrenti profili del travisamento, della carenza di istruttoria, della illogicità e della disparità di trattamento; è, altresì, acclarata la violazione di legge, in particolare la reiterata violazione dell'avviso pubblico e del regolamento comunale di disciplina dei concorsi pubblici, di cui il primo rappresenta attuazione.

2.10 Da ultimo, ma solo per completezza espositiva, si evidenzia come le macroscopiche illegittimità qui censurate non siano assistite dal minimo conforto motivazionale non avendo il gruppo di lavoro indicato alcunché nella scarna attività di verbalizzazione che, detto solo per inciso, può solo apprezzarsi per la sua genericità (cfr. all. 3-5).

Le schede individuali di valutazione, peraltro, non danno conto delle ragioni



sottostanti la valutazione dei titoli volta per volta considerati ovvero dell'iter logico seguito nella delicata attività di attribuzione dei punteggi ai candidati.

3) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITA'. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELL'AVVISO PUBBLICO (LEX SPECIALIS) CON RIGUARDO ALLA CANDIDATA CALABRISO.

3.0 Si formula uno specifico motivo di gravame con riguardo alla sola ricorrente, sig.ra Calabriso Giovanna, cui non solo è stata negata la valutazione di un titolo per stessa ammissione del gruppo di lavoro rilevante ai fini di che trattasi, ma è stato illegittimamente rigettato anche il tempestivo reclamo proposto in via amministrativa con il quale la lavoratrice, con alle spalle pluridecennale attività di educatrice asilo nido alle dipendenze della resistente, confidava nella buona fede del suo datore di lavoro che avrebbe rimediato all'errore di valutazione commesso in prima istanza.

La risposta a firma della dott.ssa Assalve, contenuta nella nota prot. 113470 in data 02.10.2020 (all.9) è sorprendente, soprattutto se inquadrata nella delineata prospettiva generale di libero e indiscriminato riconoscimento di punteggi ad alcuni candidati.

La candidata dichiarava al punto 2) della propria domanda (all.41) di essere in possesso del "DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER COORDINATORE ASILO NIDO E SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI PER L'INFANZIA", precisando che trattavasi di titolo conseguito all'esito di apposito corso annuale della durata di 300 ore.

Il gruppo di lavoro non assegnava alcun punteggio al diploma di specializzazione, contrariamente a quanto effettuato per altri candidati, tanto che la sig.ra Calabriso trasmetteva, prima dell'approvazione della



graduatoria definitiva, il richiamato reclamo al quale allegava copia dello stesso titolo (all.42) e dal quale si evince chiaramente la sussistenza di tutte le caratteristiche del corso: oltre la durata già dichiarata, anche le materie, il profilo professionale di riferimento, i requisiti di accesso, i contenuti formativi, le modalità dell'esame finale.

Ironia della sorte, la candidata si vedeva rispondere che avrebbe omesso di indicare in domanda che trattavasi di "*Diploma Universitario rilasciato dall'Università per Stranieri "Dante Alighieri"*" (avendo ella invece correttamente indicato "Diploma di specializzazione", così ricopiando esattamente la denominazione del titolo desunto dall'attestato in suo possesso).

Ebbene, pur volendo sorvolare sul metro di valutazione con cui agisce il "gruppo di lavoro", non può sottacersi come dovevasi riconoscere il punteggio aggiuntivo di 1.5 avendo la ricorrente indicato quanto necessario a identificare il titolo non essendo richiesta dall'art. 7 dell'avviso pubblico, per i "*diplomi di specializzazione*", la precisazione della natura giuridica dell'ente rilasciante il titolo.

La genericità della predetta dizione, infatti, non è casuale essendo evidentemente finalizzata ad ammettere tutti i diplomi di specializzazione, anche quelli non rilasciati in ambito universitario (e quello della sig.ra Calabriso pacificamente lo era).

In caso contrario, il gruppo di lavoro non avrebbe potuto ammettere a punteggio i diplomi di specializzazione "Montessori" che per la quasi totalità delle candidate è stato regolarmente ammesso a punteggio (1.5 punti).

Del resto, a tutto voler concedere, a fronte della indicazione del titolo nella



domanda della ricorrente, il gruppo di lavoro avrebbe potuto richiedere copia dell'attestato e delle relative informazioni ovvero garantire il soccorso istruttorio alla sig.ra Calabriso.

Va da sé che la mancata ammissione di tale titolo risulta (e risultava) decisiva all'esclusione dall'assunzione disposta con determinazione dirigenziale n. 2526 del 29/10/2020 (all.8) in quanto, attesa l'attuale posizione in graduatoria (ventunesima, con 21,5 punti), la ricorrente Calabriso avrebbe superato proprio la controinteressata Saponaro che, invece, ha assunto l'impiego a tempo determinato con il punteggio di 22 (...).

Inutile aggiungere che la motivazione della predetta esclusione appare surrettizia e comunque strumentale alla conferma della illegittima graduatoria.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

4.0 Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di ricorso che precedono.

4.1 Le ricorrenti contestano nel merito i pregiudizievoli esiti della valutazione compiuta dalla resistente che, attraverso l'arbitraria attribuzione di punteggi alle controinteressate, ha finito per invertire la platea dei soggetti che avrebbe dovuto collocarsi in posizione peggiore.

Solo per avere la cifra di tale capovolgimento di posizioni è sufficiente considerare la posizione della controinteressata Saponaro, già collocata nella precedente graduatoria al 124° posto, risulta addirittura promossa all'odierno 11° posto con immediata sottoscrizione del contratto di lavoro per l'anno educativo in corso. Sic!



Di contro, le odierne ricorrenti Calabriso, Martino e Savina (già al 1°, 4° e 7° posto), pur munitesi del titolo universitario di accesso richiesto dalla nuova normativa, si ritrovano nella odierna e impugnata graduatoria al 20°, 21° e 34° posto: i dati non necessitano di ulteriori commenti...

4.2 Quanto al *periculum in mora*, occorre considerare che nelle more della delibazione del presente ricorso e dei lunghi tempi necessari per la riformulazione dell'intera graduatoria a seguito della pronuncia di merito (oltre 450 candidati) ineludibili ragioni di effettività della tutela giurisdizionale impongono di accertare, in via cautelare e urgente, il diritto della ricorrenti di subentrare nei contratti a tempo determinato *medio tempore* stipulati per il corrente anno 2020-2021 con le prime cinque controinteressate assunte (Saponaro, De Giorgi, Carrafa, Turco e Pede).

Queste ultime, infatti, si ritrovano a beneficiare del contratto di lavoro stipulato con l'Amministrazione resistente solo per effetto dell'attribuzione di punteggi pacificamente ascrivibili a rapporti non di pubblico impiego, certamente non valutabili a termini di avviso pubblico nonché per l'anomala valutazione del titolo di studio (è il caso della controinteressata Turco che al servizio "privato" somma un ulteriore punteggio non dovuto per il titolo di studio siccome requisito di accesso).

L'esclusione di tali illegittimi punteggi aggiuntivi, pur nel temporaneo mantenimento della graduatoria impugnata, consentirebbe, nelle more del giudizio di merito, una interinale tutela del diritto pregiudicato per effetto del subentro delle aventi diritto nei rapporti di lavoro in atto.

E' agevole, infatti, rilevare dalle schede di valutazione delle cinque controinteressate (cfr. all. 45 34, 39, 24, 30), assunte per il corrente anno



educativo in virtù della graduatoria impugnata, come costoro siano in servizio solo in virtù di tale illegittimo punteggio aggiuntivo.

Di guisa che, sottraendo il punteggio illegittimo relativo al servizio svolto alle dipendenze di soggetti privati (in realtà si farebbe prima a considerare i pochi mesi di servizio alle dipendenze della P.A. documentati dalla sola sig.ra Carrafa) le ricorrenti sarebbero in posizione peggiore e, quindi, aventi diritto all'assunzione in luogo delle controinteressate attualmente in servizio.

Di contro, le odierne ricorrenti rimarrebbero titolari dell'attuale punteggio assegnato avendo tutte maturato ben oltre i cinque anni di servizio nel profilo professionale di "*Istruttore socio educativo – ambito asilo nido*" cat. C richiesti dall'avviso pubblico (cfr. art. 7 in all. 13) per il raggiungimento della soglia massima prevista (20 punti per "titoli di servizio" pari a 4 punti per anno).

Tanto è desumibile dalle domande con annesse schede di valutazione delle sig.re Calabriso (all.41), Martino (all. 43) e Savina (all. 44) da cui si evince pluridecennale servizio di pubblico impiego utilmente valutabile e, comunque, per tutte, ben oltre cinque anni di servizio di pubblico impiego già solo alle dipendenze della resistente.

4.3 Irrilevante ai fini della richiesta domanda cautelare è parimenti la posizione dei soggetti che si ritrovano collocati in graduatoria dopo le ricorrenti Calabriso e Martino (ossia successivi al 20° e 21° posto) in quanto le stesse ricorrenti, già a graduatoria attuale, sono le prime ad essere state escluse dall'assunzione per scorrimento nonostante avessero riportato il medesimo punteggio dell'ultima controinteressata assunta, Pede Ada (punti 21,50), collocata al 19° posto.



4.4 Ma a ben vedere anche per la ricorrente Savina, collocata al 34° posto, è massimo l'interesse a formulare la presente istanza cautelare giacché dall'esame delle domande di partecipazione e delle schede di valutazione delle candidate collocate dal **22° al 33° posto** (comunque tutte classificate con uno scarto massimo di appena 1,25 punti) non si ricavano titoli di servizio utilmente valutabili a termini di avviso pubblico.

Non a caso, **nessuna delle medesime dodici candidate ha dichiarato di aver prestato servizio di pubblico impiego “nel profilo di educatore di asilo nido presso asili nido e sezioni primavera gestiti dagli Enti Locali o da altri Enti Pubblici”, come già chiarito nel precedente 2° motivo di gravame.**

L'assenza dei requisiti di servizio utilmente valutabili è agevolmente rilevabile dalle domande con annesse schede di valutazione allegate: *De Leo, all. 18, Sensibile all. 31, Coluccia, all. 17, Ruscica all. 38, Suppressa, all. 15, Schiattino all. 33, Martucci all. 29, Marti all. 28, Nuzzo all. 37, Manno all. 27, Calignano all. 26.*

In disparte la irrilevante posizione della candidata Russi (all. 32) che, non avendo neppure dichiarato di possedere il titolo di studio di ammissione prescritto dall'art. 2, co. 2, dell'avviso pubblico (oltre ai titoli di servizio “pubblico”, come le candidate precedenti), non può essere presa in considerazione ai fini di qualsivoglia incarico essendo sprovvista dei requisiti di partecipazione.

4.5 Accertato che nessuna delle candidate controinteressate possiede i requisiti di servizio di pubblico impiego richiesti dall'avviso pubblico di partecipazione, si confida in una pronuncia che, in via cautelare e urgente e



nelle more della riformulazione dell'intera graduatoria all'esito della fase di merito, accerti e dichiarati, previa disapplicazione *in parte qua* della determinazione dirigenziale n. 2209/2020 e dei suoi atti presupposti, il diritto delle odierne ricorrenti ad essere assunte per il corrente anno educativo a tempo determinato alla dipendenze della resistente.

4.6 In mancanza della invocata tutela cautelare il diritto delle ricorrenti sarebbe compromesso non solo per il corrente anno educativo 2020/2021 (primo anno dei tre di validità della graduatoria), ma anche nei successivi attesa la sicura conferma della controinteressate attualmente in servizio.

Il Comune di Lecce, infatti, è dotato di un apposito regolamento comunale disciplinante la materia del "*conferimento delle supplenze al personale delle scuole dell'infanzia e degli asili nido comunali*"; tale testo normativo locale ha novellato l'art. 30 bis dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente (costituendone oggi parte integrante).

L'art. 3 del primo regolamento (trasposto nell'art. 30 bis del secondo), avente ad oggetto "*Supplenze temporanee*", stabilisce che "per ragioni di continuità educativa/didattica.." "4. *Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza dell'istruttore socio educativo ne segua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle attività educative si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo rapporto lavorativo decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle attività medesime*" (testualmente comma 4, in all.46).

4.7 Le odierne ricorrenti non sono solo private del proprio rapporto di lavoro nel primo anno di vigenza della nuova graduatoria, ma sono anche di fatto ingiustamente estromesse dalla medesima nonostante la posizione prioritaria



cui hanno diritto in virtù della pluridecennale esperienza maturata alle dipendenze della P.A.

Le lavoratrici avrebbero diritto non solo a subentrare nell'incarico illegittimamente assegnato ai soggetti terzi ed attualmente in corso, ma anche ad essere ricollocate nella prioritaria posizione spettante in graduatoria onde permanervi per le future esigenze della resistente.

4.8 Le ricorrenti vedono interrotta la propria attività lavorativa a causa delle illegittimità compiute in sede di valutazione delle domande, con conseguente (e immediato) pregiudizio derivante dalla preclusione dell'accesso alle assunzioni di che trattasi.

4.9 L'irreparabilità del pregiudizio appare evidente in quanto la permanenza della situazione attuale genera danno alla sfera professionale insuscettibile di ristoro per equivalente.

In proposito la giurisprudenza non ha mancato di precisare che nel caso *de quo* sussiste il *periculum in mora* giacché la mancanza di pronto riconoscimento del giusto punteggio in graduatoria è preclusiva della possibilità, nel tempo necessario per far valere il diritto in via ordinaria, di partecipare utilmente alla graduatoria, preclusione che implicando una evidente perdita di chances non altrimenti suscettibili di ristoro determinerebbe pregiudizio irreparabile (così Tribunale di Brindisi-sez. Lavoro, 02/05/2012 seguito da numerose pronunce di merito).

La giurisprudenza, sul punto, ha evidenziato che un danno grave e irreparabile, quale quello di rimanere (sostanzialmente) esclusi dalle graduatorie, costituisce elemento tale da giustificare – da solo –



l'adozione del provvedimento cautelare. L'esclusione, infatti, determinando l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa implica un pregiudizio non suscettibile di riparazione ad esito di un ordinario giudizio di merito (Cfr. Tribunale di Ragusa, ordinanza collegiale del 02/12/2015).

«E' ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. diretto ad ottenere la condanna dell'Ente Pubblico all'assunzione di un candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, ritualmente approvata, di un concorso per l'assunzione di personale, essendo la tutela cautelare consentita anche per ottenere pronunce di natura costitutiva. L'espletamento della procedura concorsuale, con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione, infatti, fa nascere il diritto soggettivo all'assunzione e, nel contempo, integra il requisito del fumus boni iuris per l'emissione del provvedimento d'urgenza...» (così Tribunale di Arezzo – sez. lavoro, ordinanza 02/04/2012, in linea con Tribunale di Bari 09/11/2012, Tribunale di Oristano, 11/05/2017).

Il diritto di cui si invoca tutela non è neppure compatibile con i tempi di delibazione dell'istanza di giustizia in via ordinaria avendo la resistente già assunto cinque controinteressate, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato fino al prossimo mese di giugno, in luogo delle aventi diritto.

L'avvenuta mancata conferma nell'incarico di supplenza anche per il corrente anno educativo, attraverso l'illegittima ed erronea applicazione della impugnata graduatoria, finisce per assumere conseguenze viepiù gravi e irreparabili per le lavoratrici che sono



private dell'unica professione esercitata da anni e, con essa, financo dei mezzi di sussistenza.

La privazione del lavoro, con la perdita della relativa retribuzione, ha nel caso di specie ricadute non solo sotto il profilo economico, ma compromette anche la vita personale, familiare e relazionale delle ricorrenti in ragione della peculiare situazione in cui versano.

5.0 Il pregiudizio arrecato alle odierne istanti è, peraltro, senza dubbio prevalente rispetto a quello delle giovani controinteressate, non fosse altro per la maggiore età delle prime che oramai lavoravano da anni alle dipendenze della resistente, con ogni intuibile impossibilità di ricollazione sul mercato del lavoro quali educatrici di asilo nido e perdita del cd. bagaglio professionale.

5.1 Ancor più grave, la posizione delle ricorrenti Calabriso e Savina (rispettivamente classe 1955 e 1957) che si vedono private dell'ultima possibilità di lavoro per effetto della sostanziale estromissione dalla graduatoria triennale, alla soglia della pensione e con evidente pregiudizio anche a livello pensionistico, dopo aver prestato servizio pluridecennale alle dipendenze anche della resistente (vedasi all.42 e all.44).

Entrambe vengono ingiustamente private, oltre che del rapporto di lavoro, anche del diritto alla pensione in ragione del vuoto contributivo determinato dalla privazione dell'attività lavorativa fino a pochi mesi fa in corso che, peraltro, si assomma a quello del precedente anno educativo 2018/2019 nel quale le medesime ricorrenti furono assunte solo per gli ultimi mesi di servizio a seguito della sopravvenuta pronuncia cautelare da parte di codesto



on.le Tribunale (all.11-12).

In aggiunta, ma con valore assorbente, lo stato di disoccupazione in cui versano le predette istanti per effetto della perdita del rapporto di lavoro con il Comune di Lecce che priva dei mezzi di sussistenza i rispettivi nuclei familiari in ragione dell'assenza di altri redditi (cfr. stati di famiglia all.47 – 49).

5.2 Trattasi, con ogni evidenza, di lavoratrici che, per le esposte ragioni, non possono trovare diversa soluzione lavorativa giacché la perdita del posto di lavoro e la impossibilità di essere chiamate per altri eventuali incarichi di supplenza per effetto della illegittima graduatoria fanno assumere alla vicenda contorni emergenziali già nelle more del giudizio di merito.

5.3 In mancanza di pronta tutela cautelare, inoltre, le ricorrenti si troverebbero nella situazione di non potere ingiustificatamente assecondare attraverso il concreto svolgimento dell'attività lavorativa più consona alle acquisite specializzazioni le esigenze di sviluppo ed estrinsecazione della propria personalità (cfr., in tal senso, Tribunale di Lecce – sez. Lavoro, ordinanza collegiale n. 26031 del 24/05/2018).

L'accoglimento della presente istanza consentirebbe, invece, la prosecuzione dell'attività lavorativa in vista della ricollocazione nella posizione utile e prioritaria in graduatoria cui hanno diritto.

Tutto ciò premesso e considerato, le ricorrenti come sopra rappresentate e difese,

CHIEDONO

che il Tribunale di Lecce .- Sezione Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia così provvedere: .



- 1) **In via cautelare e urgente**, previa disapplicazione in parte qua degli atti impugnati e accertamento dell'illegittimità dei punteggi attribuiti alle controinteressate assunte con determinazione dirigenziale n. 2526/2020 (all.8),
- dichiarare il diritto delle ricorrenti ad essere assunte dalla resistente a tempo determinato per il corrente anno educativo 2020-2021 siccome in posizione peggiore nella impugnata graduatoria a seguito della giudiziale esclusione dei punteggi illegittimi;
 - per l'effetto, ordinare al Comune di Lecce l'immediata assunzione delle istanti in luogo delle controinteressate per il medesimo periodo di lavoro a queste ultime attribuito;
 - disporre ogni altra misura ritenuta utile per la tutela del diritto pregiudicato.
- 2) **In via principale e nel merito**, per le ragioni in premessa indicate e in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare l'illegittimità della graduatoria definitiva e degli atti presupposti e successivi *ut supra* impugnati, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla riformulazione della medesima graduatoria con espunzione dei punteggi giudicati illegittimi e con attribuzione di quelli di cui si lamenta la mancata valutazione ovvero alla rinnovazione della procedura.
- 3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da liquidarsi con distrazione.

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:




- 0) Sentenza TAR Puglia - Lecce n. 1525 del 31.12.2020;
1. Determinazione dirigenziale n. 2209 dell' 08/10/2020 del Comune di Lecce;
2. Graduatoria definitiva istruttori socio educativi – ambito asilo nido;
3. Verbale di insediamento del gruppo di lavoro datato 03/08/2020;
4. Verbale del gruppo di lavoro datato 18/09/2020;
5. Verbale del gruppo di lavoro datato 05/10/2020;
6. Determinazione n. 2057 del 22.09.2020 di approvazione graduatoria provvisoria;
7. Graduatoria provvisoria;
8. Determinazione dirigenziale n. 2526 del 29/10/2020;
9. Nota prot. 113470/2020 del 02.10.2020;
10. Regolamento comunale di disciplina dei concorsi (estratto);
11. Ordinanza Tribunale collegiale – sezione Lavoro del 10/05/2019 (Calabriso);
12. Ordinanza Tribunale collegiale – sezione Lavoro del 10/05/2019 (Savina + Martino);
13. Avviso pubblico per scuola dell'infanzia e asilo nido;
14. Domanda con scheda di valutazione Bergamo Caterina;
15. Domanda con scheda di valutazione Suppressa Donatella;
16. Domanda con scheda di valutazione Trinchera Sandra Santa;
17. Domanda con scheda di valutazione Coluccia Desiree;;
18. Domanda con scheda di valutazione De Leo Vanessa;
19. Domanda con scheda di valutazione Genovese Gabriella;
20. Domanda con scheda di valutazione Blasi Emanuela;
21. Domanda con scheda di valutazione Manca Letizia;
22. Domanda con scheda di valutazione Mazzotta Mayra;
23. Domanda con scheda di valutazione Puce Alessandra;
24. Domanda con scheda di valutazione Turco Maria Grazia;



25. Domanda con scheda di valutazione Violino Cinzia;
26. Domanda con scheda di valutazione Calignano Daniela;
27. Domanda con scheda di valutazione Manno Patrizia;
28. Domanda con scheda di valutazione Marti Sabrina Giuseppa;
29. Domanda con scheda di valutazione Martucci Valentina;
30. Domanda con scheda di valutazione Pede Ada;
31. Domanda con scheda di valutazione Sensibile Federica;
32. Domanda con scheda di valutazione Russi Maria Lucia;
33. Domanda con scheda di valutazione Schattino Maria Melania;
34. Domanda con scheda di valutazione Saponaro Agostina;
35. Domanda con scheda di valutazione Tundo Valentina;
36. Domanda con scheda di valutazione Vitale Vincenza;
37. Domanda con scheda di valutazione Nuzzo Daniela;
38. Domanda con scheda di valutazione Ruscica Valentina;
39. Domanda con scheda di valutazione Carrafa Alessandra;
40. Domanda con scheda di valutazione Ninotta Adriana;
41. Domanda con scheda di valutazione Calabriso Giovanna;
42. Diploma di specializzazione rilasciato a Calabriso Giovanna;
43. Domanda con scheda di valutazione Martino Marilena;
44. Domanda con scheda di valutazione Savina Giuseppa.
45. Domanda con scheda di valutazione De Giorgi Anna Maria.
46. Regolamento comunale sul conferimento delle supplenze;
47. Stato di famiglia FaCalabriso Giovanna ;
48. Certificazione redditi fam. Calabriso Giovanna;
49. Stato di famiglia Savina Giuseppa;



50. Ricorso depositato innanzi al TAR Lecce.



Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore del presente giudizio, concernente la materia del pubblico impiego, è indeterminabile.

Aradeo, 22/01/2021

Avv. Alessandra Musardo

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE

EX ART. 151 CPC

Premesso che:

- l'art. 151 c.p.c. prevede la possibilità di eseguire le notificazioni nei modi diversi da quelli stabiliti dalla legge quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità;
- la graduatoria oggetto di giudizio presenta n. 466 candidati potenzialmente destinati a subire gli effetti del provvedimento giurisdizionale invocato;
- nel giudizio innanzi al TAR Lecce, in questa sede riproposto ex art. 11, co.2, C.P.A., si è costituita la sola controinteressata Saponaro Agostina, oltre l'Amministrazione resistente a mezzo dell'Avvocatura comunale;
- la notificazione nelle forme tradizionali, tenuto conto dell'elevatissimo numero dei potenziali controinteressati, risulterebbe gravosa e comunque non di celere soluzione anche in ragione della spiegata domanda cautelare.

P.Q.M.



Le ricorrenti, *ut supra* rappresentate e difese,

CHIEDONO

di essere autorizzate ad eseguire la notificazione del presente atto alle controinteressate/litisconsorti non costituite nel giudizio amministrativo, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della resistente “*www.comune.lecce.it*” secondo modalità e termini a stabilirsi con ordine di pubblicazione.

Aradeo, 22/01/2021

Avv. Alessandra Musardo

